CAMERA DEI DEPUTATI N. 3639-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **MARRI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 1989 (Stampato n. 1044

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUGGIERO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 febbraio 1989

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987

Presentata alla Presidenza il 18 aprile 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3639 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1044), che viene allegata.

ALLEGATO

Il disegno di legge concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e altri Paesi, in rapporto all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità.

Presupposto del Protocollo oggetto del presente disegno di legge è l'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato il 26 aprile 1976 ad Algeri.

L'articolo 2 del Protocollo concerne gli adeguamenti all'Accordo, con particolare rilievo al testo dell'Accordo e ai prodotti oggetto dell'Accordo.

Gli articoli dal 3 al 6 concernono le misure transitorie.

L'articolo 3 definisce il disarmo (per i prodotti oggetto dell'Accordo), da parte del Regno di Spagna, dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Algeria; l'articolo 4 stabilisce in maniera analoga per quanto riguarda la Repubblica portoghese nei riguardi della Repubblica di Algeria.

L'articolo 6 concerne l'eventuale sospensione, da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della riscossione dei dazi o delle tasse previsti dagli articoli 3 e 4 (è prevista la sospensione o riduzione analoga nei riguardi dei prodotti originari dell'Algeria).

Gli articoli dal 7 al 10 riguardano le disposizioni generali e finali.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, adottato il 25 giugno 1987 a Bruxelles.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*